



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE e ALBANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2014

Modifiche all’articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge interviene sull'articolo 416-ter del codice penale che punisce lo scambio elettorale politico-mafioso.

La criminalità organizzata costituisce oggi uno dei problemi della cui soluzione la politica deve farsi carico con assoluta priorità, al fine di contrastare una forma di violenza particolarmente efferata, che rappresenta tra l'altro uno degli ostacoli principali allo sviluppo di molte regioni, soprattutto, ma non solo, meridionali, del nostro Paese. Infatti, accanto a sodalizi criminali di più recente formazione, continuano ad operare, con una forza pervasiva crescente, associazioni di tipo mafioso che ancora oggi controllano il territorio di molte aree del Mezzogiorno, con forme oppressive per la società civile, come il controllo degli appalti e delle opere pubbliche, la richiesta del «pizzo» e il ricorso all'usura. Nonostante i pur numerosi provvedimenti ablativi disposti sinora in relazione a beni riconducibili a tali organizzazioni, esse dispongono tuttora di ingenti capitali e sono capaci di «inquinare» i diversi settori dell'economia e della politica, infil-

trandosi in profondità nel tessuto sociale e politico e in modo tale da bloccare lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Il disegno di legge prevede che lo Stato compia una scelta più rigorosa sull'entità della pena per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso. Questa viene uniformata a quella prevista dall'articolo 416-bis, primo comma, che punisce il reato di associazione mafiosa con la reclusione da sette a dodici anni. Si prevede poi che, oltre all'erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, sia punita anche la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

La formulazione proposta, senza sovvertire l'impostazione attuale dell'articolo in questione, appare migliorativa per il rendimento della fattispecie incriminatrice e per garantirne l'efficacia dissuasiva e repressiva. Viene così soddisfatta l'esigenza di non limitare la capacità punitiva della norma introducendo, quale contropartita dello scambio elettorale politico-mafioso, anche la semplice disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 416-*ter*, primo comma, del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di altra utilità» sono sostituite dalle seguenti: «di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione»;

b) le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a dodici anni».

